



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro
N. 250

17-10-2023

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Patti ed il Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali e art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004

L'anno duemilaventitrè il giorno ~~VEIASSEITE~~ del mese di ottobre
Con inizio alle ore 18:18, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra MARCHELLO Carmelita

nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco		X
INTERDONATO Armando	Assessore		X
PANTANO Salvatore	Assessore	X	
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA AMMINISTRATIVA

Prop. n. 255

del 17-10-2023

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Patti ed il Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali e art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004

PREMESSO:

- > che l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, così come modificato dal D.L.75/2023 conv. con L.112/2023, prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- > che l'art. 92, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede che "i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";
- > che l'art. 23, del nuovo CCNL del 16 novembre 2022, che ha sostituito il previgente art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, e l'articolo 1, comma 124, della legge 145/2018 prevedono che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;
- > che il citato articolo 23 del CCNL del 16 novembre 2022, stabilisce i principali contenuti, da definire con le apposite convenzioni;
- > che il Comune di San Piero Patti con nota prot. n.5574 del 29.04.2023, aveva richiesto al Comune di Patti, il nulla osta, in favore della dipendente Tiziana Farina, in servizio presso il Comune di Patti a tempo indeterminato e parziale (24 ore) e inquadrata nell'Area degli Istruttori (ex cat. C1), per l'espletamento dell'attività lavorativa presso questo Comune per n. 12 ore settimanali fino al 03.08.2023;
- > che il Comune di Patti con nota protocollo n.18860 del 02.05.2023, acquisita al protocollo del Comune di San Piero Patti al n.5657 in data 02.05.2023, ha rilasciato l'autorizzazione con la quale la dipendente veniva autorizzata a prestare l'attività lavorativa nel Comune di San Piero Patti, ai sensi dell'art. 92 del TUEL nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge 311/2004 al di fuori del monte ore presso il Comune di Patti per complessivi ulteriori n. 12 ore fino al 03.08.2023;
- > che in ragione del vincolo sulle assunzioni e a causa dei limiti imposti dalle norme in tema di spesa del personale, nelle more della possibilità di procedere all'assunzione di un dipendente, questo Ente intende avvalersi nuovamente della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e a tal fine con nota prot. n. 12530 del 5.10.2023 ha richiesto

al Comune di Patti l'autorizzazione ad utilizzare la dipendente Tiziana Farina per una parte dell'orario ordinario di lavoro pari a 6 ore settimanali ex art.23 del CCNL del 16.11.2022 e per 12 ore aggiuntive settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004, per complessive n.18 ore, per la durata di mesi 6, al fine di sopperire alle necessità lavorative della IV Area –Servizi Demografici - Urp – Socio Culturale, il cui organico negli ultimi anni è stato interessato dal pensionamento di diverse unità;

- > che il Comune di Patti con nota protocollo n.53283 del 12.10.2023 acquisita al protocollo del Comune di San Piero Patti al n.12831 in data 12.10.2023, ha autorizzato il Comune di San Piero Patti ad utilizzare la dipendente Tiziana Farina per una parte dell'orario ordinario di lavoro pari a 6 ore settimanali ex art.23 del CCNL del 16.11.2022 e per 12 ore aggiuntive settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ai sensi dell'art. 92 del TUEL nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge 311/2004

ATTESO

- > che nel caso in esame vengono in rilievo gli istituti dello “scavalco condiviso”, di cui all'art. 23 del vigente CCNL, e dello “scavalco d'eccedenza” di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004;
- > che nel cosiddetto “scavalco condiviso”, di cui al vigente CCNL, si consente l'utilizzo di un dipendente per una parte dell'orario ordinario di lavoro, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione;
- > che il cosiddetto “scavalco d'eccedenza” consente invece che il dipendente a tempo pieno di altra amministrazione preli – al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massimo dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, di 48 ore a settimana – la propria attività in favore degli enti espressamente indicati nella disposizione richiamata;
- > che secondo la risoluzione della Regione Piemonte —settore autonomie locali — n.70/2010 vi è la possibilità di avvalersi ai sensi dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004 di dipendenti di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale in altro Comune e che nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part-time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può svolgere due rapporti di lavoro part-time contrattualizzati con due Enti;

VISTO

- > lo schema di Convenzione tra il Comune di Patti e il Comune di San Piero Patti appositamente redatto, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione (6 mesi dalla stipula, salvo proroga), il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (18 ore settimanali c/o il Comune di Patti e 6 ore settimanali c/o il Comune di San Piero

Patti ex art.23 del CCNL 16.11.2022; 12 ore aggiuntive settimanali c/o il Comune di San Piero Patti ex art. 1 - comma 557-della legge 311/2004); la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RICHIAMATA

- > la Deliberazione della Giunta Comunale n. 308, del 05/12/2022, recante:
"Approvazione Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2023/2025. Piano assunzionale 2023 e rideterminazione dotazione organica", mediante la quale si autorizzava per il triennio 2023/2025 eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i- e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile e si prevedeva la "copertura di n.1 posto di Istruttore - cat. C attraverso l'utilizzo di personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004 e/o comma 557 della L. 311/2004 o ai sensi dell'art. 92 Tuel":

DATO ATTO CHE

- > il Comune di San Piero Patti ha una popolazione inferiore a 25.000 abitanti e non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto con deliberazione n. 308 del 05-12-2022, la Giunta Comunale ha adottato la Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2023/2025) e il piano occupazionale - Anno 2023 ed ha rideterminato la dotazione organica e con delibera di G.C. n. 246 del 13.10.2023 ha approvato il PIAO 2023-2025;
- > con deliberazione n. 36, del 13/10/2022, la Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione delle eccedenze e/o esubero di personale, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n1 165, modificato dall'art.16, L. 12/11/2011, n. 183, per l'anno 2023;
- > che la spesa derivante dall'adozione del presente atto deliberativo è prevista e finanziata nel bilancio di previsione 2023 ed è compatibile con il rispetto dei seguenti limiti di spesa assunzionali:
 - art. 1 comma 557 della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) – non superamento delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, che non devono essere superiori al corrispondente valore medio dell'analoga spesa nel triennio 2011 – 2013;
 - art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 – divieto di superare il 100% della spesa sostenuta per rapporti di lavoro flessibili nel 2009, dando atto che il Comune può derogare tale limite, come da orientamenti consolidati della Corte dei Conti, per spese relative a convenzionamento entro l'orario d'obbligo con altri Enti (Corte dei Conti Sez. Autonomie delibera n.23/2016);

PRESO ATTO

- > che come si evince dal Parere della Corte dei Conti n. 448/2013, Sezione di Controllo Regionale Lombardia/PAR, in caso di "ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78"; tale tesi è stata ribadita con successiva Delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 303/2014;
- > che il citato art. 1, comma 557 (e conseguentemente il citato art. 92, comma I, D.Lgs. n. 267/2000), si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il Ministero dell'interno Dipartimento Affari Territoriali - Direzione Centrale Autonomie ha successivamente emanato la circolare n. 2/2005, in data 4/10/2005 con la quale, richiamando il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato, ha diramato istruzioni agli enti locali per l'applicazione della normativa in argomento, senza discostarsi ovviamente, dalle considerazioni sviluppate dal supremo Organo di consulenza giuridico - amministrativa;
- > che è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato solo "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale";

CONSIDERATO:

- > che l'utilizzo di personale ai sensi dell'art 1, comma 557, della legge 311/2004, non è equiparabile né assimilabile ad una assunzione a tempo indeterminato e che la tale modalità di impiego genera presso questo Ente costi di gran lunga inferiori alle assunzioni a tempo pieno, permettendo nel contempo un miglioramento nell'espletamento dei servizi istituzionali;
- > che i piccoli comuni possono dare corso alla utilizzazione di dipendenti di altri enti locali utilizzando nello stesso tempo la convenzione per la gestione associata ex art 23 del CCNL del 16/11/22 ed il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè al di fuori dell'orario di lavoro. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 109/2017 e nel parere RAL 1554 dell'Anni;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegato schema di Convenzione tra il Comune di Patti e il Comune di San Piero Patti, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo della dipendente del Comune di Patti, Tiziana Farina, per 18 ore settimanali c/o il Comune di Patti e 6 ore settimanali c/o il Comune di San Piero Patti ex art.23 del CCNL 16.11.2022 e 12 ore aggiuntive settimanali c/o il Comune di San Piero Patti ex art. 1 - comma 557-della legge 311/2004, per la durata di sei mesi salvo proroga;

VISTO il D.lgs 66/2003

VISTO il vigente CCNL;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) **DI CONFERMARE** tutta la narrativa in premessa, approvandola ad ogni effetto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** dell'autorizzazione dal Comune di Patti a prestare servizio presso il Comune di San Piero Patti per la dipendente Tiziana Farina, per complessive n.18 ore con nota protocollo n.53283 del 12.10.2023 acquisita al protocollo del Comune di San Piero Patti al n.12831 in data 12.10.2023 ;
- 3) **DI APPROVARE** lo Schema di Convenzione da sottoscrivere con il Comune di Patti che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, per l'utilizzo della dipendente Tiziana Farina per una parte dell'orario ordinario di lavoro pari a 6 ore settimanali ex art.23 del CCNL del 16.11.2022 e per 12 ore aggiuntive settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ai sensi dell'art. 92 del TUEL nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge 311/2004, per la durata di mesi 6 dalla data di stipula della convenzione, salvo proroga o rinnovo, e alle condizioni contenute nella convenzione stessa.
- 4) **DI AUTORIZZARE** il Sindaco di San Piero Patti alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1 e di incaricare altresì il Responsabile dell'area Amministrativa e dell'Area Ragioneria, per tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;
- 5) **DI COMUNICARE** la presente deliberazione al Comune di Patti;
- 6) **Di dichiarare** ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di sopperire alle necessità lavorative della IV Area –Servizi Demografici - Urp – Socio Culturale;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente"


Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Carmelo PINO



Il Sindaco

Carmelita MARCHELLO



l'autorizzazione con la quale la dipendente veniva autorizzata a prestare l'attività lavorativa nel Comune di San Piero Patti ai sensi dell'art. 92 del TUEL nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge 311/2004 al di fuori del monte ore presso il Comune di Patti per complessivi ulteriori n. 12 ore fino al 03.08.2023;

- che il Comune di San Piero Patti intende avvalersi nuovamente della possibilità offerta dalla normativa sopra richiamata, e a tal fine con nota prot. n. 12530 del 5.10.2023 ha richiesto al Comune di Patti l'autorizzazione ad utilizzare la dipendente Tiziana Farina per una parte dell'orario ordinario di lavoro pari a 6 ore settimanali ex art.23 del CCNL 16.11.2022 e per 12 ore aggiuntive settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ex art. 1 - comma 557-della legge 311/2004, per 18 ore complessive, per la durata di mesi 6, al fine di sopperire alle necessità lavorative della IV Area –Servizi Demografici - Urp – Socio Culturale, il cui organico negli ultimi anni è stato interessato dal pensionamento di diverse unità;

- che il Comune di Patti con nota protocollo n.53283 del 12.10.2023 acquisita al protocollo del Comune di San Piero Patti al n.12831 in data 12.10.2023, ha autorizzato il Comune di San Piero Patti ad utilizzare la dipendente Tiziana Farina per una parte dell'orario ordinario di lavoro pari a 6 ore settimanali ex art.23 del CCNL del 16.11.2022 e per 12 ore aggiuntive settimanali al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ai sensi dell'art. 92 del TUEL nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1, comma 557, della legge 311/2004;

- che pertanto con la presente convenzione occorre definire lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria nei due enti;

- che il comma 1 del succitato art.23 del CCNL del 16.11.2022, inoltre precisa che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito

Tanto premesso si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 (Oggetto, finalità e profili generali di riferimento)

- 1) La presente convezione ha per oggetto la gestione dell'attività lavorativa della dipendente Tiziana Farina in servizio presso il Comune di Patti da parte dei Comuni di Patti e di San Piero Patti, per il periodo predeterminato di 6 mesi, salvo rinnovo o proroga, per 6 ore settimanali, ex art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 (già art. 14 del CCNL 22.01.2004) e per 12 ore aggiuntive ex art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004.
- 2) La presente convenzione è finalizzata a conseguire un'economia nell'ambito delle spese per il personale e a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti ed a conseguire un'economica gestione delle risorse.
- 3) Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso delle disposizioni previste dai vigenti C.C.N.L. di comparto.
- 4) L'utilizzazione delle risorse umane de quo si ha sulla base del consenso del lavoratore interessato e previa autorizzazione formale dell'Ente di appartenenza.

ART.2 (Individuazione del personale per il quale avvalersi dell'attività lavorativa)

- 1) Il Comune di Patti autorizza la dipendente Tiziana Farina, Area degli Istruttori (ex cat. C, posizione economica C1), a prestare servizio anche presso il Comune di San Piero Patti;

- 2) L'utilizzo di detta unità lavorativa, disciplinata dalla presente convenzione, avviene come anzidetto, sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato.

ART.3 (Tempo di lavoro)

- 1) Per l'unità di personale, individuata ai sensi del precedente articolo 2, il tempo di lavoro presso i Comuni sarà suddiviso come segue:
 - 18 ore settimanali c/o il Comune di Patti e 6 ore settimanali c/o il Comune di San Piero Patti (ex art.23 del CCNL 16.11.2022);
 - 12 ore aggiuntive settimanali c/o il Comune di San Piero Patti (ex art. 1 - comma 557-dellalegge 311/2004);
- 2) I Comuni utilizzeranno la predetta dipendente, nell'ambito del tempo di lavoro di cui sopra come complessivamente determinato. I Sindaci e il dipendente, concerteranno l'articolazione dell'orario di lavoro, stabilendo di comune accordo con apposito atto la predetta articolazione con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.
- 3) Al dipendente autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Comune di San Piero Patti, si applicano, per quanto possibile, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzare l'impiego nell'Amministrazione;
- 4) La prestazione ex art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004, n. 311, verrà espletata al di fuori dell'orario di servizio osservato dal dipendente presso il Comune di provenienza, secondo la modulazione oraria disposta dal Comune utilizzatore, per un totale di 12 ore.

ART.4 (Gestione del personale)

- 1) Il Comune di Patti autorizza l'utilizzo di detto personale riconducendolo ad un quadro di collaborazione programmatica definito in base al temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dal Comune di San Piero Patti;
- 2) Il rapporto di lavoro del personale autorizzato a prestare attività lavorativa, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e delle progressioni economiche orizzontali, è gestito dal Comune di Patti, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di San Piero Patti;
- 3) Spetta al Comune di Patti la titolarità del rapporto di lavoro e allo stesso compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, ecc.), con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di San Piero Patti, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentita l'interessata. L'eventuale retribuzione di posizione e di risultato sarà riconosciuta entro i limiti della misura massima prevista dall'art. 23 comma 5 del CCNL 16.11.2022 (già art. 14, comma 5, del C.C.N.L 22.01.2004).
- 4) Le Amministrazioni organizzano un sistema informativo inerente il personale autorizzato a prestare attività lavorativa, al fine di ottimizzare la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.
- 5) L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

ART.5 (Durata, revisioni e possibile estensione temporale della convenzione)

- 1) La presente convenzione ha durata di 6 mesi, con decorrenza dal momento della sua stipula, salvo rinnovo o proroga;
- 2) Le Amministrazioni prima dello scadere della convenzione procedono alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente convenzione e qualora permangono le condizioni si dispone:
 - a) il rinnovo ai medesimi patti, con durata da concordare, previa adozione di apposito atto deliberativo;
 - b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo

approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

ART.6 (Oneri finanziari)

- 1) Gli oneri finanziari riferiti al personale autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Comune di San Piero Patti, sono i seguenti:
 - a) Costo del personale, comprensivo degli elementi riferibili al salario accessorio ed al lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto;
 - b) Costi connessi all'applicazione di eventuali indennità relative al conferimento di funzioni di cui all'art. 107 Decreto Lgs. 267/2000 anche ex art. 109 medesimo testo di legge;
 - e) Costi generali connessi alla gestione del personale.
- 2) Per il lavoratore autorizzato in base all'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, possono prevedersi forme di incentivazione economica a favore dello stesso e il conferimento di incarichi di EQ secondo la disciplina dell'art.17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1999 e dell'art.23 del CCNL del 16.11.22(già 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004)

Le competenze retributive relative al trattamento economico spettante saranno erogate come segue:

- per le 24 ore dell'orario ordinario di lavoro, saranno erogate dal Comune di Patti e il Comune di San Piero Patti rimborserà al Comune di Patti le competenze retributive relative alle 6 ore di utilizzo della dipendente ex art. 23 del ccnl,
- per le 12 ore di utilizzo della dipendente al di fuori dell'orario ordinario di lavoro ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e le eventuali indennità di posizione e di risultato, saranno erogate dal Comune di San Piero Patti.

3) Alla dipendente autorizzata a prestare la propria attività presso il Comune di San Piero Patti spettano, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a totale carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, nei limiti indicati dalla normativa vigente e regolarmente documentate, e l'eventuale buono pasto, se ed in quanto dovuto.

ART.7 (Verifiche inerenti la convenzione)

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente convenzione in relazione alle finalità della stessa.

ART.8 (Eventuali modifiche della convenzione)

- 1) Qualora esigenze funzionali operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti soggetti istituzionali del Comune interessato.
- 2) Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dagli art. 2, 3 e 4.
- 3) Al personale predetto si applicano le norme disciplinari previste dalle vigenti leggi e contratti nonché dai regolamenti comunali in relazione all'attività e ai fatti commessi presso l'Ente in cui si è verificato il fatto che ha dato origine al

procedimento.

ART.9 (Inadempimenti lievi - Inadempimenti gravi e risoluzione della convenzione)

- 1) Qualora una delle parti rilevi uno degli adempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:
 - a) Gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale;
 - b) Gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione;
- 2) La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:
 - a) Quando il Comune di San Piero Patti utilizzi il personale autorizzato, contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
 - b) Quando il Comune di Patti contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al personale autorizzato di operare effettivamente presso il Comune di San Piero Patti;
 - c) Quando il Comune di San Piero Patti non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
 - d) Quando una delle Amministrazioni reiteri, per un lungo periodo, comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

ART. 10 (Modalità di risoluzione delle controversie)

- 1) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente convenzione e non risultassero risolvibili con accordi bonari, sono demandate per la loro definizione ad un collegio di tre arbitri, nominati uno dal Comune di Patti, uno dal Comune di San Piero Patti ed uno dal Presidente del Tribunale di Patti.

ART. 11 (Disposizioni generali e finali)

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.
- 2) Le spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.
- 2) La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e termini di legge.

Per il Comune di San Piero Patti
Il Sindaco
Carmelita Marchello


Per il Comune di Patti
Il Sindaco
Carmelo Gianluca Bonsignore

Per Accettazione e Consenso
La Dipendente
Tiziana Farina

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** – esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 17.10.2023

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dott. Carmelo PINO



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne **LA REGOLARITÀ CONTABILE** – esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 17.10.2023

Il

Responsabile

dell'area

ragioneria

Dott. Carmelo PINO



Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2023 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza , con separata votazione e con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano
Salvatore Fenuello

Il Sindaco
Chianello

Il Segretario Comunale
[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 18-10-2023

E fino al

L'Addetto
DI Dio Giovanni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell' Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 18-10-2023

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 18-10-2023

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17-10-2023

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale ,li



Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

[Signature]